

Legge regionale 30 dicembre 2020 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 12/05/2022

Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023.

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)(2)

1. A causa della situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19 e della conseguente grave crisi economica che ha investito il settore degli autoservizi pubblici non di linea, i titolari di autorizzazione per il noleggio con conducente e i titolari di licenza taxi, in via del tutto eccezionale e fino al 31 gennaio 2022, possono cedere l'attività anche senza aver raggiunto i cinque anni dal rilascio dei medesimi titoli, fatti salvi i vincoli eventualmente derivanti da contribuzioni pubbliche.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

2 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 112 del 5 aprile 2022, depositata il 9 maggio 2022 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 19 del 11 maggio 2022), l'illegittimità costituzionale del presente articolo.